



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Buras n. 42

Data di pubblicazione: 16 luglio 2021

Il seguente documento è una copia dell'atto. La validità legale è riferita esclusivamente al fascicolo in formato PDF firmato digitalmente.

Parte prima

Leggi regionali

Leggi regionali

Legge regionale 15 luglio 2021, n. 15

Incremento delle risorse per il finanziamento dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali di cui alla legge regionale n. 6 del 2020.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità e norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 6 marzo 2020, n. 6 (Norme in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali) ad incremento delle risorse allocate nel capitolo di bilancio SC02.1118 (missione 13 - programma 07 - titolo 1) è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 5.000.000 nell'anno 2021, di euro 10.000.000 nell'anno 2022 e di euro 15.000.000 nell'anno 2023.

2. Nel bilancio di previsione 2021-2023 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

missione 13 - programma 07 - titolo 1 - capitolo SC02.1118



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2021 euro 5.000.000

(cassa e competenza)

2022 euro 10.000.000

2023 euro 15.000.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC08.5100

2021 euro 5.000.000

(cassa e competenza)

missione 20 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC08.8353

2022 euro 10.000.000

2023 euro 15.000.000

Art. 2

Modalità procedurali

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 6 marzo 2020, n. 6 (Norme in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali), limitatamente per l'anno 2021, la programmazione della spesa di cui all'articolo 1, e la relativa assegnazione dei contratti aggiuntivi regionali di formazione specialistica medica e delle borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione di area sanitaria non medica sono stabilite con determinazione del direttore della Direzione generale della sanità dell'Assessorato regionale competente.

Art. 3

Entrata in vigore



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 15 luglio 2021

Solinas